



COMUNE DI LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

3[^] COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

VERBALE N. 43

L'anno Duemilaquindici il giorno 13 del mese di novembre, alle ore 9,45, presso la sede Municipale di Corso Garibaldi, si è riunita la 3[^] Commissione Consiliare Permanente per l'esame del seguente

O.d.G.

- 1) *Regolamento : Servizi Funebri e Cimiteriali*”;
- 2) Varie ed eventuali;

SONO PRESENTI I COMPONENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

| | |
|---------------------|-----------------|
| FAVILLA CAROLINA | Presidente |
| DI CESARE CARMELA | Vice-Presidente |
| LA VECCHIA RAFFAELE | Componente |
| CHECCHIA VINCENZO | Componente |

Risultano *assenti* i consiglieri DOTOLI PASQUALE (Componente) e DEL GAUDIO LEONARDO (Componente).

Inoltre risultano presenti il Comandante di Polizia Municipale, dott. Beniamino Amorino, il Sig. Del Gaudio Luigi, Operatore di Polizia Municipale presso il Cimitero Comunale e il geom. Fiorenzo Fattibene, che funge da Segretario verbalizzante.

La presidente dopo aver constatato la presenza dei componenti in numero 4/6 della commissione, dichiara valida la seduta e apre i lavori per l'esame del 1° accapo all'O.d.G..

La Presidente ritiene di passare alla trattazione degli articoli del Nuovo Regolamento in itinere senza tener conto della successione numerica degli stessi. Invita i convenuti ad intervenire sugli argomenti da trattare e a porre in essere tutte le istanze che possano arricchire meglio la formulazione dei medesimi accapi, partendo dal Regolamento Cimiteriale approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 29 del 06.02.2009, riferito alla Legge Regionale 15.12.2008, n. 34, e considerando il Regolamento Regionale 11.03.2015, n. 8.

Si inizia l'esame degli artt. 40, 47, 48, 49 e 51 del precitato regolamento e dopo aver esaminato minuziosamente, ai sensi di legge, la commissione licenzia e fa proprie le indicazioni, espresse dal Comando Vigili rappresentato in questa seduta, così come appresso:

ARTICOLO 40 Disposizioni generali

- 1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.



COMUNE DI LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

3[^] COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- 4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 41.
- 5) Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, può provvedere il Sindaco con apposita ordinanza. L'altezza delle cappelle sarà pari a ml. 5,00 e non più a ml. 4.50.

ARTICOLO 47 **Norme per le inumazioni**

Ogni cadavere deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.
Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.
E' fatto divieto di sovrapposizione di feretri nella stessa fossa.

ARTICOLO 48 **Cippo**

- 1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del presente regolamento, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici portante un numero progressivo.
- 2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
- 4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 6) E' fatto divieto piantare fiori ed arbusti.

ARTICOLO 49 **Tumulazione**

- 1) Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
- 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- 3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m.0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285. I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una in legno e l'altra in metallo secondo quanto stabilito dagli art. 30 e 31 del DPR 285/90. La struttura dei feretri e le qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal DPR 285/90. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato, l'uso in ambito nazionale del materiale, denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002.
Sulla cassa esterna deve essere apposta la piastrina di riconoscimento con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
Per il trasporto dei cadaveri devono essere rispettate le norme dettate dal capo IV del DPR 285/1990.
- 5) I loculi sono assegnati a famiglie che al momento del decesso del proprio congiunto non dispongono di loculo
La durata concessione è pari ad anni 25 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda a cura degli aventi causa.
Il prezzo per la concessione del loculo è da corrispondere all'ente in via anticipata al momento della presentazione della domanda.
L'assegnazione del loculo avviene secondo il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
L'assegnazione del loculo avviene iniziando dal lotto di più vetusta costruzione, seguendo, in regolare progressione, secondo il criterio "dal basso verso l'alto e da sx verso dx e in numero progressivo" Esaurita la disponibilità, si inizia la assegnazione dei loculi che nel frattempo si sono liberati (per estumulazione ordinaria, per trasferimento salma o per ristrutturazione) seguendo rigorosamente l'ordine di cui innanzi, partendo dal lotto più vetusto e proseguendo verso quelli di più recente costruzione.
Un congruo numero di loculi posti all'ultima fila di ogni blocco/pareti saranno riservati alle famiglie indigenti.



COMUNE DI LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

3[^] COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- 6) E' fatto obbligo un vassoio contenitivo di liquidi in modo da prevenire un'eventuale percolazione al di fuori del loculo nel caso in cui le edicole funerarie non siano dotate di sistemi di smaltimento liquidi. Per le edicole di nuova costruzione è fatto obbligo la previsione di idoneo sistema di percolazione.
- 7) In casi di particolari e motivate esigenze, è possibile effettuare la tumulazione o inumazione, previa richiesta, con pagamento di un supplemento il cui importo è stabilito dalla Giunta Comunale, nei giorni festivi anche nelle ore pomeridiane.

ARTICOLO 51

Esumazioni ordinarie

- 1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- 2) Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualunque periodo dell'anno, escludendo luglio e agosto (salvo comprovate esigenze) e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari (art. 14 L.R.34/2008).
- 3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- 4) E' compito del Sindaco o di un suo delegato, stabilire, laddove il personale dell'ASL competente per il territorio non sia presente al momento dell'avvio delle operazioni, se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
- 5) Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, il Sindaco, su parere dell'ASL competente in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità e alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le caratteristiche fisico-chimiche, idrogeologiche del terreno o di cremare gli esiti dei fenomeni cadaverici, purché siano decorsi dieci anni dalla morte e ne sussistano i requisiti.
- 6) Qualora si accerti che, per particolari condizioni di composizione e struttura del terreno, la scheletrizzazione si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il Sindaco, su parere dell'ASL, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a cinque anni.

ARTICOLO 70

Uso delle sepolture private

- 1) Salvo quanto già previsto, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quella della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2) E' fatto assoluto divieto di acquisto o di vendita di loculi tra privati.
- 3) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art.93 del D.P.R. 10/9/1990 n.285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 4° grado.
- 4) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 5) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge, da presentare all' Ufficiale Stato Civile che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
- 6) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
- 7) L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge, del fondatore del sepolcro depositata presso il Comune almeno 5 (cinque) anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
- 8) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- 9) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 10) Il concessionario può far uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue a quanto concesso, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

11) Trasferimento di salme all'interno del medesimo cimitero

Il trasferimento di salme fra loculo e loculo nell'ambito del medesimo cimitero comunale è consentito solamente nel caso di abbinamento di salme di congiunti, intendendosi per tali solamente il coniuge, il genitore, figli, sorelle o fratelli anche se non conviventi.

Il rimborso per le retrocessioni è regolato dall'articolo 74 del presente regolamento.

12) Costo delle sepolture private

I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo che sarà stabilito ed aggiornato dal Consiglio Comunale, tenendo conto per le sepolture costruite a cura del Comune, anche del costo delle opere.

13) Progetti per costruzione di loculi e ossari

I progetti delle costruzioni di loculi per tumulazioni individuali e di cellette colombario devono corrispondere ai requisiti previsti dal Capo X e XV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.



COMUNE DI LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

3[^] COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

La loro esecuzione è autorizzata dal competente Ufficio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'A.S.L. competente per territorio, o da un suo delegato.

14) Precedenze nelle concessioni di sepoltura

Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti precedenze:

- a) tumulazione di cadavere;
- b) traslazione di cadavere tumulato in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
- c) traslazione di cadavere a richiesta del concessionario.

Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto a)

15) Concessione d'uso di loculi in file sovrapposte

Nelle costruzioni di sepolture a colombario per file sovrapposte non possono essere concessi più di due loculi nella stessa fila orizzontale, o verticale.

16) Lapidi

Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata, a cura del Concessionario, una lapide costituita da una lastra di solo marmo bianco o grigio con lettere ed eventuali fotografie di foggia tradizionale simili a quelle già in essere. Eventuali decori, ornamenti e disegni particolari, dovranno essere sottoposti al vaglio del Responsabile dell'UTC.

17) Concessione di area cimiteriale

Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro.

Allo scadere del periodo di concessione la costruzione rimane di proprietà del Comune.

18) Progetti di costruzione di sepolture private

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente Ufficio Comunale, su pare del coordinatore sanitario dell'A.S.L. di competenza.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diritto di accesso con l'esterno del cimitero.

19) Spese per costruzione o riadattamento monumenti sepolcrali

Le spese per la costruzione o per il riadattamento, manutenzione dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari. In caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune con spese a carico degli inadempienti, da recuperare coattivamente a norma di legge.

20) Termine per costruzione di sepolture su aree date in concessione

La costruzione di sepolture su aree date in concessione deve essere iniziata entro un anno dalla data della relativa convenzione ed ultimata nel triennio successivo.

21) Diritto d'uso delle sepolture private

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Tuttavia, salva espressa contraria disposizione del fondatore, il Sindaco può autorizzare

l'accoglimento nella sepoltura privata di salme di persone estranee alla famiglia, ma ad essa legate da vincoli di parentela, amicizia od obbligazione.

22) Obblighi dei concessionari

Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta a due o più famiglie che intendono riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.

23) Cause di estinzione delle concessioni di sepolture private

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero.

24) Revoca della concessione

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tale caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata loro residua spettante.

I concessionari hanno altresì diritto al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

26) Tariffe dei loculi e degli ossari

Le tariffe dei loculi, delle fosse di inumazione e degli ossari cimiteriali vengono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale.

L'assegnazione del loculo, della fossa d'inumazione o dell'ossario avviene mediante atto di concessione d'uso stipulato tra Comune di Lucera e Concessionario.

Il Concessionario potrà ottenere detta concessione per se stesso o per gli aventi diritto di cui al comma 1 dell'art. 70 del vigente regolamento viventi o defunti.

Il loculo, la fossa o l'ossario sarà vincolato al nominativo del Destinatario indicato al momento della stipula.

Le tariffe vengono determinate sulla base dei seguenti criteri:

- a) Ubicazione del loculo, della fossa o dell'ossario;
- b) Residenza del Destinatario della sepoltura, al momento della stipula del contratto di concessione.

11. Se il destinatario, al momento della stipula, è residente in Comune di Lucera avrà



COMUNE DI LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

3^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

diritto alla tariffa da residente.

11. Al Destinatario che, al momento della stipula, non risulti essere residente in Comune di Lucera, verrà applicata la tariffa da non residente.

Qualora il Concessionario non intenda indicare il nominativo del Destinatario, verrà applicata la tariffa da non residente.

Il Concessionario potrà successivamente utilizzare il loculo, la fossa o l'ossario, per Destinatario diverso da quello indicato nel contratto, purchè risulti fra gli aventi diritto di cui al citato comma 1 dell'art. 70, previo consenso dell'Amministrazione Comunale, integrando l'eventuale differenza di tariffa. Nel caso in cui il Destinatario, per effetto della variazione, passi da non residente a residente, non verrà rimborsata la differenza di quota tra le rispettive tariffe.

Il Comune deve provvedere, al termine delle concessioni, quando i parenti non provvedano direttamente, alla sistemazione dei resti in ossari comuni, dopo l'eventuale periodo di inumazione che si rendesse necessario per completare il processo di mineralizzazione della salma.

In caso di tumulazione provvisoria di una salma, in un loculo, richiesta dal concessionario, e conseguente tumulazione definitiva, le spese per rendere tale servizio, sono a totale carico del concessionario.

29) Concessione d'uso provvisorio di loculo

Il diritto d'uso di sepolture è personale e non può essere, in nessun caso, ceduto ad altri.

Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di salme, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.

La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto. La cessione non è consentita quando ricorrono motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa può avere fini di speculazione.

30) Diritti ed obblighi in caso di concessione d'uso temporaneo

Il diritto d'uso come sopra ceduto, convalidato dalla autorizzazione del Sindaco, è irrevocabile.

Al nuovo concessionario si trasmettono automaticamente i diritti e le obbligazioni contenute nell'atto originario di concessione.

31) Stato di abbandono ed incuria di sepolture private

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte o irreperibilità degli aventi

diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca.

32) Spese per la registrazione dei contratti per le concessioni

Le spese per la registrazione dei contratti per le concessioni sono a carico del concessionario.

Il tutto si aggiorna alla prossima seduta.

La presente riunione si scioglie alle ore 11,15.

IL SEGRETARIO

(geom. F. Fattibene)

LA PRESIDENTE

(Dott.ssa Arch. Carolina Favilla)

